

ORIGINAL

Cron.	1362	Mod. A/ter
Trasmissione		
Spese Postali		
Trani, il	27	Mar. 2005

Avv. Graziangela BERLOCCO
 Via G. Totto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
 70022 ALTAMURA - Tel/Fax 080 3142843
 e-mail: avv.berlocco.grazia@gmail.com



N° 4863/12 Sent.
 N° 2211/12 R.G.L.
 N° Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO
 DEL TRIBUNALE DI TRANI

dott. MASSIMO BRUDAGLIO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa

da

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. C. BERLOCCO, come da procura a margine del

ricorso;

RICORRENTE

contro

M.I.U.R., U.S.P della Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,

rappresentati dall' Avvocatura dello Stato.

RESISTENTE

P

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale ricorso depositato presso la Cancelleria questo Tribunale l'istante ha richiesto l'accertamento (e conseguente declaratoria) del proprio diritto a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento, ai fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e, nello specifico, il diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero, senza nessuna decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato. Il tutto con conseguente condanna dell' Amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del nuovo legittimo inquadramento, oltre interessi e rivalutazione (come per Legge) dalle singole scadenze, sino al soddisfo.

L'Amministrazione Scolastica ha resistito con memoria difensiva ritualmente depositata eccependo la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza nel merito della domanda.

Non necessitando il giudizio di attività istruttoria, trattandosi, evidentemente, di una questione di mero diritto, all'udienza odierna, sulle rassegnate conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita senz'altro integrale accoglimento per le motivazioni che di seguito si espongono.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 368/2001, al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta "ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo determinato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso

livello in proporzione al periodo lavorativo prestato e non obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine". La Direttiva CEE 1999/70 prevede inoltre alla clausola 4 che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole de lavoratori a tempo indeterminato equiparabili "per il sol fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni obiettive". La Corte di Giustizia nella sentenza del 13 settembre 2007 (causa C-307/05) ribadisce sul punto che "risulta tanto dalla formazione della direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinati conclusi con l'amministrazione e con altri enti del settore pubblico".

Gli stessi principi sono stati ribaditi più di recente nella sentenza della Corte di Giustizia del 22/12/2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09.

Nel caso di specie, quindi, appare configurabile l'avvenuta violazione del principio di non discriminazione avuto particolare riguardo al mancato riconoscimento, per intero, dell'anzianità maturata dal lavoratore a tempo determinato nel periodo di C.d. precariato e dunque il diritto dello stesso a percepire la retribuzione connessa all'effettiva anzianità maturata (scatti di anzianità) da farsi valere ~che al momento dell'immissione in ruolo, per intero e senza alcuna illegittima decurtazione. Spettano dunque, anche le differenze retributive maturate in favore del lavoratore in virtù del nuovo inquadramento parificato ai dipendenti assunti della resistente a tempo indeterminato con pari anzianità e livello.


Per quanto attiene al "quantum", nessuna eccezione è stata opposta relativamente ai calcoli e conteggi proposti in atti introduttivi; conteggi che tengono conto anche dalla eccepita prescrizione.

Pertanto, il resistente può essere condannato al pagamento della somma di cui al dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda dell'istante nei confronti dell'Amministrazione scolastica, cos[^] provvede :


1. Condanna il M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore ad inquadrare il ricorrente secondo l'effettivo servizio prestato fin dalla data d'inizio del rapporto di lavoro, ed alla corresponsione delle differenze retributive così maturate in favore di  dalla decorrenza all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali, dalla scadenza al saldo;
2. Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.264,53 oltre accessori di legge.

3. Condanna il M.I.U.R., in persona del Ministro pro-tempore a rimborsare a parte
ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1500,00, oltre rimborso forfettario
ed accessori di legge.

Così deciso in Trani il ...22.11.12...

Il Giudice del Lavoro

Dr. Massimo BRUDAGLIO



Deposita in udienza

Trani il 22/11/12.....

DEPOSITATO ALL'UDIENZA
IL CANCELLIERE
NAPOLI
22/11/12

